TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Trentino-Alto Adige - Trento, 10 gennaio 2003, n. 18

In caso di scioglimento del consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium, è legittima la nomina del commissario, oltre che fino all'insediamento degli organi istituzionali a seguito di nuove elezioni, anche per un termine diverso subordinato alla conclusione di un giudizio amministrativo pendente e teso a modificare la composizione del consiglio comunale, atteso che un nuovo assetto dell'organo in termini di maggioranza determinerebbe il venir meno del presupposto per il suo scioglimento.

Omissis.

1.- Con il primo, e preminente, motivo di gravame i ricorrenti deducono l'illegittimità, per violazione di legge ed eccesso di potere (sotto vari aspetti), dei provvedimenti provinciali (deliberazione della Giunta e Decreto presidenziale dell'1 febbraio 2002) laddove collegano la durata dell'incarico del Commissario *ad acta* per il Comune di … alla "decisione del Consiglio di Stato sul risultato elettorale".

La censura non ha pregio.

Invero, i provvedimenti in parola vanno collocati nel contesto storico nel quale sono stati assunti, ossia in pendenza della decisione di appello avverso la sentenza di questo Tribunale amministrativo n. 395 del 2000.

Al riguardo, giova rammentare che le dimissioni del Sindaco e dei Consiglieri di maggioranza sono state assunte, e comunicate, in data 23-24 gennaio 2002 e cioè dopo l'udienza di trattazione del giudizio di appello (22 gennaio 2002) e quindi nelle more dell'esito del giudizio medesimo.

Ora, se da un lato tali dimissioni comportavano necessariamente l'adozione da parte dei competenti Organi provinciali dei provvedimenti di scioglimento del Consiglio comunale e della relativa nomina del Commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 104, I comma, punto b) n. 3), e III comma, del D.P.G.R. 27.2.1995, n. 4/L e succ. modif. (T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni), dall'altro rendevano opportuno - non essendovi in tal senso alcun impedimento normativo - ancorare la durata dell'incarico sia al periodo fissato *ex lege* per l'insediamento degli organi comunali a seguito del rinnovo delle elezioni, sia alla diversa decisione del Consiglio di Stato sul risultato elettorale, se antecedente al decreto di fissazione della data della nuova consultazione elettorale.

Ipotesi quest'ultima verificatasi appunto con la sentenza n. 1090 (Sez. V), depositata il 25 febbraio 2002, che, in riferimento al ballottaggio del 29 maggio 2000, ha proclamato eletto Sindaco di … il dott. …., in sostituzione del signor ….

È evidente che la decisione in parola, operando retroattivamente (cfr.:Cons. Stato, Sez. V, 26.6.1993, n. 752; Cons. Stato, Sez. VI, 12.3.1994, n. 332; T.A.R. Marche 9.11.2001, n. 1161), ha modificato l'assetto dell'Organo consiliare in termini di maggioranza (ricomposta con i seggi inerenti alle liste collegate al nuovo Sindaco), facendo così venir meno i presupposti per il suo scioglimento e fornendo nel contempo giuridico fondamento al limite temporale posto in tal senso dai provvedimenti provinciali al Commissario *ad acta*.

Nessuna rilevanza può assumere, in proposito, l'affermazione secondo cui il giudizio *de quo* non poteva considerarsi coperto dal giudicato, essendo stato proposto dal signor … ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 36 legge n. 1074 del 1971 e 395 c.p.c., avverso la menzionata sentenza del Consiglio di Stato.

È noto, infatti, che la pendenza di siffatto rimedio giurisdizionale non incide sulla "esecutività" della sentenza, costituendo questa una connotazione tipica della stessa voluta dal legislatore: ed in tal senso si è mosso appunto il Presidente della Giunta provinciale con la nota del 27 febbraio 2002.

Del resto, detto ricorso per revocazione è stato dichiarato "inammissibile" con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5793 depositata il 22 ottobre 2002.

2.- I rilievi sopra formulati si riflettono anche sul secondo motivo di gravame riferito alla presunta illegittimità (per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere) del provvedimento commissariale del 4 marzo 2002, reso in esecuzione della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1090 del 2002 e contenente la ripartizione dei seggi nell'ambito delle liste collegate al nuovo Sindaco e la proclamazione dei Consiglieri comunali eletti.

Si deve, infatti, rilevare che nel provvedimento di nomina del Commissario *ad acta* si precisa che "allo stesso vengono assegnate le attribuzioni di tutti gli organi comunali".

Tale locuzione potrebbe certo dar adito a dubbi in ordine all'ampiezza dei poteri del Commissario, anche in relazione al disposto dell'art. 84 del D.P.G.R. 13.1.1995, n. 1/L (T.U. delle leggi regionali sulla composizione ed

elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) che affida al Presidente dell'Ufficio centrale l'assegnazione dei seggi e la proclamazione dei consiglieri eletti.
Tuttavia, il Commissario *ad acta* nell'espletamento di tali compiti (attribuzione seggi e proclamazione consiglieri eletti) si è limitato ad applicare pedissequamente la suddetta disposizione di legge, pervenendo quindi agli stessi risultati ai quali sarebbe giunto il Presidente dell'Ufficio centrale: ne consegue che, anche volendo accedere alla tesi dei ricorrenti, questi non sortirebbero alcun beneficio dall'eventuale annullamento dell'atto commissariale, dato che il cambiamento dell'organo non determinerebbe alcun effettivo mutamento alla loro posizione.
Di qui l'inammissibilità per carenza di interesse di una pronuncia sul punto.
Omissis.